

Roma, **5 LUG. 2005**

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità Generale e Contenzioso

Ufficio Persone Fisiche

→ FONDO SCUOLA ESPERO
VIA CARCANI 61
00153, ROMA (RM)

Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi n. 60
Roma

Prot. n. 954-114144/2005

OGGETTO: *Interpello 954-135/2005-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
FONDO SCUOLA ESPERO
Istanza presentata il 14/03/2005

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 59 comma 56 della L. n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con nota del 15 marzo 2005 il fondo per la pensione complementare destinato al personale dipendente statale della scuola, denominato Fondo Scuola Espero, istituito con accordo del 14 marzo 2001 tra ARAN e Organizzazioni Sindacali della scuola, ha sottoposto all'esame della scrivente la questione riguardante la deducibilità ai fini fiscali della quota di TFS destinata a previdenza complementare ai sensi dell'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se la quota pari all' 1,5% dell'indennità di fine servizio (TFS) prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, destinata a previdenza complementare, debba essere considerata tra gli oneri deducibili nel limite

e per una percentuale non superiore a quella prevista dal D.Lgs. 47/2000 oppure se detta quota debba essere considerata neutra sia in fase di contribuzione che di erogazione delle prestazioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'art. 11, comma 6, dell'accordo ARAN - OO.SS. del 29 luglio 1999 e l'art. 2, comma 4, del DPCM 29 dicembre 1999 stabiliscono che detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.

Considerato che il regime di tassazione della previdenza complementare è basato, dopo il D.lgs. 47/2000, sul principio della correlazione, secondo cui i contributi dedotti sono tassati in fase di erogazione della prestazione, l'interpellante ritiene che l'anzidetta quota potrebbe essere considerata deducibile in fase di contribuzione e, di conseguenza, tassata in fase di erogazione delle prestazioni.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per comprendere il regime fiscale della speciale contribuzione al fondo pensione nella misura dell' 1,5% del TFS è necessario rammentare che il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, ha apportato variazioni al regime di deducibilità delle quote versate ai fondi pensione dagli iscritti.

La nuova disciplina è stata attuata attraverso la sostituzione della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR.

Come già chiarito con la circolare n. 29 del 20 marzo 2001, diramata da questa Agenzia, la nuova disciplina prevede un unico plafond, comprensivo dei contributi

versati sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore e delle somme (contributi e premi) versate alle forme pensionistiche individuali ed ammette la deducibilità entro il limite del 12% del reddito complessivo e, comunque, fino al limite massimo di euro 5.164,57.

Nel computo dei predetti limiti si deve tener conto, però, di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive ed individuali, con la sola eccezione del TFR ad esse trasferito.

Al fine di rispondere al quesito proposto, è necessario individuare la natura giuridica della quota di TFS dell'1,5% da destinare al fondo pensione, poiché essa andrà a saturare il plafond di deducibilità ex art. 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, solo nel caso in cui la stessa debba considerarsi una quota diversa dal TFR, da accantonare nelle casse delle forme pensionistiche, collettive ed individuali.

Orbene, l'art. 59, comma 56, della legge n. 449, del 27 dicembre 1997, stabilisce che, "al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti (dipendenti di pubbliche amministrazioni) delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all' 1,5%, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori." Tale disposizione riguarda i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 mentre per i soggetti che vengono assunti a decorrere dalla predetta data opera il sistema del TFR.

Il 29 luglio 1999 è stato sottoscritto un primo Accordo tra ARAN e OO.SS. per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola.

Successivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 dicembre 1999, all'art. 4 è intervenuto per stabilire che " a favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1

viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 499 del 1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni."

In conformità a quanto previsto dall'Accordo quadro del 29 luglio 1999, l'ARAN e le OO.SS. hanno concordato di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, sottoscrivendo l'Accordo il 14 marzo 2001.

Il comma 2, dell'articolo 11 dell'Accordo in parola, stabilisce che "la contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1,5% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità. ...

Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:

...

- l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5 del DPCM del 20 dicembre 1999;"

Da tutto quanto premesso, si ricava che la suddetta quota dell'1,5%, che viene calcolata sulla base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio, non è a carico né del datore di lavoro né del lavoratore, ma viene accantonata dall'INPDAP il quale, a sua volta, la conferirà al fondo pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro insieme agli accantonamenti figurativi delle quote di TFR maturate.

Tramite gli accantonamenti figurativi, utilizzati sia per la liquidazione della prestazione che per il finanziamento della previdenza complementare, vengono quindi a configurarsi dei conti virtuali contabilizzati dall'INPDAP.

Solo al momento della liquidazione della prestazione i predetti conti virtuali si trasformano in reali poiché l'istituto determina e trasferisce al lavoratore (nel caso di TFR) o al fondo pensione (nel caso della previdenza complementare) il montante

maturato, pur non avendo, di fatto, mai accantonato risorse reali a tali scopi.

Difatti con la cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di TFR nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5%. Il fondo pensione, a sua volta, liquiderà al singolo lavoratore una prestazione complessiva costituita dalla somma ricevuta dall'INPDAP e dal montante maturato direttamente presso il fondo pensione medesimo per effetto delle ordinarie contribuzioni.

Pertanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per i dipendenti pubblici in servizio al 31 dicembre 2000 che esercitano l'opzione per la trasformazione del TFS in TFR, quest'ultimo sarà composto da una quota pari all'importo maturato fino alla data dell'opzione determinato secondo le regole della vigente disciplina sul TFS, rivalutato, ed una quota formata dagli ordinari accantonamenti annuali al TFR effettuati a far data dall'opzione.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80, dell'8 marzo 2002, chiarisce che sia agli accantonamenti annuali al TFR che alla contribuzione ai fondi pensione, dell'1,5% del TFS, verrà applicato un tasso di rendimento determinato, in via provvisoria, dalla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, appositamente individuati.

La somma rappresentata dal rendimento annuale delle quote di TFR e delle quote dell'1,5% del TFS, accantonate durante il rapporto di lavoro verrà tassato annualmente nella sua componente "rivalutazione" mediante il versamento dell'imposta sostitutiva pari all' 11%.

A parere della scrivente, considerata la neutralità della quota contributiva dell'1,5% versata al fondo pensione, la stessa non può essere considerata, ai fini fiscali, una componente diversa dal TFR ma rappresenta una quota assimilata al trattamento di fine rapporto ed aggiuntiva ad essa. Pertanto la stessa non concorre al calcolo dei limiti di deducibilità previsti dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio del 2000.

Inoltre, per effetto dell'art. 19, comma 4, del T.U.I.R., come modificato dal D.lgs. 344

del 2003, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al D.lgs. n. 124 del 1993 non costituiscono anticipazioni di TFR e, pertanto, non sono imponibili al momento del trasferimento.

La contribuzione dell'1,5% costituirà imponibile solo all'atto della sua erogazione in sede di cessazione del rapporto di lavoro e sarà imponibile all'IRPEF secondo le norme previste per il trattamento di fine rapporto insieme agli accantonamenti figurativi delle quote di TFR conferite dall'INPDAP e liquidate dal fondo pensione. Per completezza espositiva, si rammenta che la tassazione della prestazione in sede di erogazione dovrà escludere dalla base imponibile il montante riferibile alle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Sarà quindi assoggettata a tassazione separata la prestazione finale al netto delle rivalutazioni già assoggettate a tassazione definitiva.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Busa

